

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN CRIO-  
MICROSCOPIO ELETTRONICO A TRASMISSIONE (CRIO-TEM) AD ALTA  
RISOLUZIONE - CUI F80054330586202300121 - NELL’AMBITO DEL PIANO  
NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2  
LINEA DI INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO ITACA.SB - CUP  
B53C22001790006 - CIG A00303CEB3 - GARA ASP 3699762**

TRA

L’Istituto di Cristallografia del Consiglio Nazionale delle Ri-  
cerche (in seguito “Ente”), con sede in Bari, Via Giovanni  
Amendola, 122/O - 70126 Bari (BA), C.F. 80054330586 e P.IVA  
02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dalla  
Dr.ssa Cinzia GIANNINI, domiciliata per la carica presso la  
sede, munita degli occorrenti poteri in forza del provvedimento  
del Direttore Generale n. 32/2021, prot. AMMCNT-CNR  
n.0045187/2021 del 23 giugno 2021, domicilio digitale PEC: pro-  
tocollo.ic@pec.cnr.it

E

L’operatore economico FEI ITALIA SRL (in seguito “Contraente”),  
con sede legale in VIA MONTE NERO, 84 - 20135 MILANO (MI) -  
ITALIA - C.F. 11944100152 e P.IVA 11944100152, rappresentato ai  
fini del presente atto dal Dr. Alberto Tinti, domiciliato per  
la carica presso la sede legale, nella sua qualità di Legale  
Rappresentante, C.F. TNTLRT65D19A944G, domicilio digitale PEC:  
Fei.italia@legalmail.it

PREMESSO CHE:

	1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. n.	
	0246515 del 09/08/2023 l'Ente ha disposto di avviare una gara a	
	procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e	
	s.m.i. (in seguito "Codice") per l'affidamento della fornitura	
	di un CRIO-MICROSCOPIO ELETTRONICO A TRASMISSIONE (CRIO-TEM) AD	
	ALTA RISOLUZIONE, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del mi-	
	glior rapporto qualità/prezzo;	
	2) Il Responsabile Unico del Progetto con atto istruttorio	
	Prot.n. 0287535 del 30/09/2023 ha formulato il nulla osta	
	all'aggiudicazione <i>sub-condizione</i> in favore del Contraente, per	
	l'importo contrattuale di € 1.174.000,00= (euro unmilionecento-	
	settantaquattromila/00) comprensivo di € 500,00= (euro cinque-	
	cento/00) quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da in-	
	terferenze, al netto dell'IVA e di altre imposte e contributi	
	di legge;	
	3) Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato	
	con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'ini-	
	ziativa Next Generation EU - Italia;	
	4) Con provvedimento Prot.n. 0287543 del 30/09/2023 l'Ente ha	
	disposto l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi nelle	
	more della verifica del possesso dei requisiti in capo al Con-	
	traente;	
	5) Il Responsabile Unico del Progetto con atto Prot. n.	

	0330845 del 03.11.2023 ha attestato l'intervenuta efficacia	
	dell'aggiudicazione;	
	6) Con atto prot.n. 0332154 del 03.11.2023 l'Ente ha attestato	
	l'assenza di ricorsi avverso la predetta aggiudicazione;	
	7) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai	
	fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia	
	dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto,	
	secondo le disposizioni di cui all'art. 117 del Codice, ha	
	costituito la garanzia definitiva mediante fideiussione banca-	
	ria n. PEBPRT664191 del 06.10.2023 (agli atti della procedura	
	con Prot. n. 0334575 del 06.11.2023) emessa dalla HSBC Conti-	
	ental Europe - Avenue Kleber 38, 75116 Parigi, Francia, per un	
	importo di € 117.450.00 (euro centodiciassettemilaquattrocento-	
	cinquanta/00).	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	<b>ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI</b>	
	1)Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché	
	non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte	
	inscindibile del contratto, ancorché non materialmente alle-	
	gati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o	
	contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara	
	3	

prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

#### **ART. 2 - OGGETTO**

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

a) Fornitura e installazione del Sistema "GLACIOS CRYO-TEM".

2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.

#### **ART. 3 - CORRISPETTIVO**

1) L'importo del contratto è di € 1.174.000,00= (euro unmilione centosettantaquattromila/00) oltre IVA per legge.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

4) Gli oneri per la sicurezza come definiti nel DUVRI, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ammontano a € 500,00= (euro

cinquecento/00) oltre IVA per legge.

5) L'importo verrà corrisposto nei termini e con le modalità descritte nei documenti di gara.

**ART. 4 - NORMATIVA APPLICABILE E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO**

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, da:

- Dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;
- Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;
- Dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;
- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;
- Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012;
- Dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH

	<p>“Do no significant harm”) nonché dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in relazione al principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e all’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.</li> </ul>	
	<p><b>ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE</b></p>	
	<p>1)La fornitura dovrà essere consegnata ed installata entro 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto, presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Cristallografia (CNR-IC) c/o Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche (DiSTABiF) Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Via Vivaldi 43 - 81100 Caserta (CE) - Italia.</p>	
	<p><b>ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE</b></p>	
	<p>1)Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l’importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.</p>	
	<p>2)Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le</p>	
	<p>6</p>	



2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire

la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis,

della legge 13 agosto 2010 n.136.

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione

all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo

della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obbli-

ghi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 7 - PENALI**

1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ese-

cuzione delle attività oggetto del presente contratto si applica

una penale di € 1.173,50= (euro millecentosettantatre/50) cor-

rispondente all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale,

al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicu-

rezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura in-

terferenziale.

2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concor-

renza del 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale.

Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione

delle penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il

risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di applicazione delle penali.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Contraente per iscritto.

5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si applicano le disposizioni di cui all'art. 125 del Codice;

7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 20% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4 del Codice.

#### **ART. 8 - SUBAPPALTO**

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta,

non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle espressamente indicate all'Art. 119, comma 3, del Codice.

#### **ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

#### **ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI**

1) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

#### **ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine di ciascuna delle attività di cui all'Art. 2 del presente contratto.

2) Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutte gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la

	rispondenza dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche	
	tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché	
	alle eventuali migliorie offerte.	
	3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da ap-	
	posito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente	
	alle operazioni.	
	4)Qualora dagli accertamenti effettuati i servizi oggetto di	
	fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al	
	precedente comma 2) il Contraente dovrà eliminare i vizi accer-	
	tati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e	
	consecutivi dalla data del verbale;	
	5)Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente pro-	
	cederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui i servizi oggetto	
	di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui	
	al precedente comma 2), l'Ente applicherà le penali di cui	
	all'Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà di	
	procedere alla risoluzione;	
	6)La verifica di conformità si intende positivamente superata,	
	con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 116 del Codice,	
	solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state	
	eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale,	
	in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini	
	e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara,	
	nonché delle eventuali migliorie offerte;	

7) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

#### **ART. 12 - RESPONSABILITÀ**

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

#### **ART. 13 - RECESSO**

1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del Codice, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un

preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

#### **ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1) Fermo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, l'Ente ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;
- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;
- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire

	all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque	
	derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.	
	3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere d'uf-	
	ficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in	
	merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del	
	contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto	
	l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento	
	adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente	
	medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo	
	contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente	
	procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'even-	
	tuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli even-	
	tuali ulteriori danni patiti.	
	4) Documentazione antimafia	
	4.1) L'informazione antimafia ex art. 91 del d. lgs 159/2011	
	rilasciata in data 27/03/2023 (in atti prot. N.	
	PR_MIUTG_Ingresso_0195177_20210726) non ha denunciato cause di	
	decadenza, di sospensione e divieto di cui all'art. 67 del	
	d.lgs. 159/2011, né situazioni di cui all'art. 84, co. 4, e	
	all'art. 91, co. 6, del medesimo decreto legislativo;	
	4.2) È stata altresì inviata la richiesta Prot. N.	
	PR_MIUTG_Ingresso_0300667_20230928 per il rilascio dell'infor-	
	mazione antimafia ex art. 91 del d. lgs 159/2011;	
	4.3) Il presente contratto è sottoposto pertanto a condizione	

	risolutiva dipendente dal rilascio da parte dell'UTG competente	
	della documentazione antimafia liberatoria.	
	4.4) Nel caso in cui l'UTG competente rilasci la informazione	
	antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del contratto	
	sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certi-	
	ficata ovvero con raccomandata A.R.	
	<b>ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	
	1) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito	
	"DEC") è individuato dall'Ente nella persona del Dr. Giancarlo	
	Tria;	
	2) Il Contraente ha individuato il Sig. Alberto Tinti quale	
	referente durante la fase di esecuzione del contratto.	
	<b>ART. 16 - FORZA MAGGIORE</b>	
	1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inos-	
	servanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a	
	causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qua-	
	lunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia	
	imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.	
	2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una	
	Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrat-	
	tuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione	
	all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.	
	3) La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza	
	maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura	
	15	

pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta causa.

#### **ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1)Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

#### **ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

1)Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo. Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

**ART. 19 - SPESE ED ONERI FISCALI**

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.;

2) Il presente contratto, che consta di 17 (diciassette) pagine è soggetto all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del Codice;

3) Il Contraente ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo con modalità telematica, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE);

4) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. dopo attenta lettura si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

Il Contraente

L'Ente

Il legale rappresentante

Il Direttore

(Alberto TINTI)

(Cinzia GIANNINI)